

DETERMINAZIONE DSAI/28/2024/EEL

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI *BONUS* SOCIALE ELETTRICO,
EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 24 giugno 2024

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto-legge 185/08);
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito in legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito: decreto-legge 124/19);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 15 dicembre 2005, 273/05, recante, nell'Allegato A, il "Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza";
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com recante le modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com) e i relativi Allegati A e B e s.m.i. (di seguito: Allegati A e B alla deliberazione 63/2021/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2023, 489/2023/E/eel;

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com, recante "Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 598/2023/E/com);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A;
- la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 57-bis, comma 5, del decreto-legge 124/19 a decorrere dal 1° gennaio 2021 il *bonus* sociale per la fornitura dell'energia elettrica è riconosciuto automaticamente a tutti i soggetti il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) "*sia compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente*" (di seguito: nuclei familiari agevolabili);
- l'obiettivo generale di carattere sociale, sotteso al passaggio dal regime di riconoscimento a *domanda* al meccanismo di riconoscimento *automatico* agli aventi diritto dei *bonus* sociali per disagio economico è quello di colmare il divario tra i potenziali beneficiari e i percettori effettivi dei *bonus* sociali, assicurando tale forma di agevolazione alla più ampia platea dei soggetti aventi diritto;
- la predetta norma ha altresì attribuito all'Autorità il compito di definire "*con propri provvedimenti le modalità applicative per l'erogazione delle compensazioni*";
- in attuazione di ciò, con deliberazione 63/2021/R/com l'Autorità ha definito le modalità applicative di tale nuovo regime di riconoscimento automatico dei *bonus* sociali per disagio economico;
- inoltre, con la medesima deliberazione sono stati introdotti obblighi di rendicontazione periodica nei confronti del Gestore del Sistema Informativo integrato (di seguito: SII) in capo alle imprese distributrici, alle controparti commerciali, ai gestori del servizio idrico e alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA);
- segnatamente, ai sensi dell'**articolo 18, comma 1, dell'Allegato B alla deliberazione 63/2021/R/com** in vigore dal 1° luglio 2021 (cfr. punto 8 del deliberato), le controparti commerciali devono trasmettere al SII, secondo le modalità da questo definite, entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ciascun bimestre dell'anno, una rendicontazione relativa ai *bonus* sociali di energia elettrica e gas erogati nel medesimo bimestre;
- gli obblighi di rendicontazione al Gestore del SII sono indispensabili ai fini del supporto fornito da quest'ultimo all'Autorità nel monitoraggio del processo di riconoscimento automatico dei *bonus* sociali.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 489/2023/E/EEL l’Autorità ha approvato un programma di quattro verifiche ispettive, in materia di erogazione del *bonus* sociale elettrico, nei confronti di altrettante imprese di vendita, tra cui Iren Mercato S.p.a. (di seguito anche società);
- in attuazione di tale programma di controlli, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 23-25 gennaio 2024 una verifica ispettiva presso l’unità locale di Iren Mercato S.p.a. sita in Torino, via Giordano Bruno 25;
- nel corso della verifica ispettiva la società si è impegnata a trasmettere all’Autorità ulteriori informazioni e documenti, acquisiti in data 15 febbraio 2024 (prot. Autorità 11823) e in data 12 marzo 2024 (acquisita con prot. Autorità 18691);
- successivamente gli Uffici dell’Autorità hanno inviato una richiesta di chiarimenti (prot. Autorità 27087 del 12 aprile 2024), alla quale la società ha risposto con nota 2 maggio 2024 (acquisita con prot. Autorità 31502);
- dall’esame degli elementi acquisiti è emersa l’inosservanza da parte di Iren Mercato S.p.a. dell’articolo 18, comma 1, dell’allegato B alla deliberazione 63/2021/R/com recante l’obbligo di rendicontazione bimestrale al SII dei *bonus* erogati; la società, infatti, ha dichiarato di aver proceduto, in una fase iniziale, a rendicontare manualmente i *bonus* sociali erogati, associando i POD ai corrispondenti codici identificativi e caricando i flussi sul portale di Acquirente Unico S.p.A.; tuttavia, a causa di difficoltà tecniche, detti flussi non sempre sarebbero stati acquisiti a sistema; “*i flussi scartati dal SII*”, a seguito di successiva analisi da parte della società, “*hanno evidenziato anomalie formali*” e “*sono stati quindi rielaborati per il caricamento che tuttavia non è stato più possibile effettuare per decorrenza dei termini relativamente agli anni 2021, 2022 e parte del 2023*” (punto 2.1 *check list* e doc. 2.1.a, 2.1.b, 2.1.c1 e 2.1.c2 allegati alla *check list*); successivamente alla verifica ispettiva Iren Mercato S.p.A. ha provveduto, secondo le indicazioni fornite dal Gestore del SII, al caricamento delle rendicontazioni pregresse (nota acquisita con prot. Autorità 11823 del 15 febbraio 2024).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all’Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l’accordo dell’impresa destinataria dell’atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l’articolo 13, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com prevede che nei

casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può avviare un procedimento sanzionatorio con eventuale chiusura con procedura semplificata, individuando, nella determinazione di avvio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni;

- nei casi di cui al citato articolo 13, comma 1, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio, il destinatario del provvedimento finale può:
 - i. previa rinuncia alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, il che produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 13, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com);
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 13, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95, nei confronti di Iren Mercato S.p.a.;
- gli elementi acquisiti, anche tenuto conto di quanto dichiarato e documentato dalla società, oltre che in verifica ispettiva, con le citate note 15 febbraio 2024, 12 marzo 2024 e 2 maggio 2024, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza delle contestazioni, consentono, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità della violazione*, la condotta contestata contrasta con disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dei poteri di vigilanza dell'Autorità; si è protratta dal 1° luglio 2021 (data di entrata in vigore dell'obbligo) fino a gennaio/febbraio 2024 (quando la società ha rendicontato al SII sui *bonus* sociali erogati relativi all'ultimo bimestre 2023 cfr. punto 2.1 della *check list* e nota del 15 febbraio 2024);

- con riferimento ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, assume rilievo la circostanza che prima dell'avvio del presente procedimento la società ha recuperato le rendicontazioni pregresse mediante caricamento sul SII dei file relativi ai *bonus* erogati negli anni 2021, 2022 e 2023 (nota del 15 febbraio 2024);
- in merito alla *personalità dell'agente*, non risultano circostanze rilevanti;
- infine, in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva, dall'ultimo bilancio d'esercizio disponibile, relativo all'anno 2022, che la società ha realizzato un fatturato pari a 5.307.399.392 euro;
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare la sanzione nella misura di 36.000 euro.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di Iren Mercato S.p.a. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, della violazione in materia di *bonus* sociale elettrico e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 36.000 (trentaseimila);
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
 - i. ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, utilizzando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 i. determini, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di designare, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e degli articoli 13, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 201/2023/A quale responsabile del procedimento

l'avv. Veronica Olmari, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione nei Mercati Energetici della Direzione Sanzioni e Impegni;

7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 140 (centoquaranta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine per la comunicazione del provvedimento finale è di 250 (duecentocinquanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it, all'attenzione del Responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A della deliberazione 598/2023/E/com, possono presentare al Responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
11. di comunicare il presente provvedimento a Iren Mercato S.p.A. (P.IVA 01178580997) mediante PEC all'indirizzo irenmercato@pec.gruppoiren.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 24 giugno 2024

Il Direttore

avv. Michele Passaro